




Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Valido da: 15-02-2024 15:34:15 a: 15-02-2027 01:00:00

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Valido da: 21-03-2022 12:05:24 a: 21-03-2025 01:00:00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 22/02/2024

OGGETTO: MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI COMMISSARIAMENTO ASSEGNATI AL COMUNE DALL'O.P.C.M. 3820/2009, DALL'O.P.C.M. 3832/2009, DAL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE – PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO N. 12/2010 E DALLA LEGGE BARCA, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA – NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI COMMISSARI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 16:05, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Ersilia Lancia	Sì
	3. Vito Colonna	Sì	4. Laura Cucchiarella	Sì
	5. Fabrizio Taranta	No	6. Francesco De Santis	Sì
	7. Roberto Tinari	Sì	8. Manuela Tursini	Sì
	9. Paola Giuliani	No		
			<i>Totale presenti</i>	7
			<i>Totale assenti</i>	3

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che, gli assessori, Colonna, Cucchiarella, De Santis, Tinari sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il territorio del comune di L'Aquila, unitamente ad altri comuni della provincia e della regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti tellurici, a seguito dei quali è stata emessa una copiosa normativa emergenziale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, viene dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011.

Con D.L. n. 39/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/09, vengono stabiliti *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*.


Ai sensi dell'art. 2 comma 12 bis della Legge 77/2009, i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile *“... predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo ...”*.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 77/2009, alle lett. a), e), e-bis), f), i), *“per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ... è disposta” ... la concessione di contributi a fondo perduto, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ... distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ... di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati? ... “di immobili condominiali?”, “la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici ... per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e religiose”*.

L'OPCM n. 3820 del 12 novembre 2009 e ss.mm.ii. dispone che per la ricostruzione e la riparazione degli edifici inclusi negli aggregati edilizi individuati dai comuni ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis della medesima ordinanza, è obbligatorio procedere attraverso interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico da attuarsi, alternativamente, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari o mediante conferimento di procura speciale ad un unico soggetto.

La citata OPCM 3820, così come modificata dalla OPCM 3832/2009:

- all'art. 7 ha definito i termini per la costituzione dei consorzi o il conferimento delle procure speciali stabilendo poi, al successivo comma 13, che *“Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi”*;



Comune dell'Aquila

- al successivo comma 19 dell'art. 7, ha stabilito che: *“Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi”*.

Il Commissario Delegato alla Ricostruzione con decreto n. 12/2010 ha successivamente disciplinato la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori e disciplinato le modalità del commissariamento da parte del Comune prevedendo diversi ipotesi di commissariamento nei seguenti casi:

- **mancata costituzione del consorzio:** *“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 2, il comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato, ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i., previa diffida ad adempiere, pubblicata 6 sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro un termine di 15 giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Il potere sostitutivo dei comuni si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio. Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi”* (art. 12, comma 1);

- **inerzia dei consorziati:** *“2. Nel caso in cui il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni. Scaduto detto termine, il Presidente ne dà notizia al comune cui spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i.”* (art. 12, comma 2);


- **inerzia degli organi del consorzio:** *“3. In caso di inerzia degli organi del consorzio, comunque accertata, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, inviata al legale rappresentante del consorzio, nomina un commissario che ponga in essere, a spese del consorzio, gli adempimenti in luogo dell'organo inerte”* (art. 12, comma 3).

Il D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla L. 134/12, adottando le misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies), ha definito le modalità di gestione ordinaria della ricostruzione, stabilendo:

- di confermare il vincolo di intervento unitario sull'intero aggregato edilizio (art. 67 quater comma 2 lett. a.) prevedendo che *“Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.”* (art. 67 quater comma 4);

- di prevedere che *“fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*; (art. 67 quinquies, comma 2);

- di introdurre una nuova fattispecie di commissariamento nel caso di mancato inizio dei lavori entro il termine inderogabile stabilito dal Comune: *“Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri”* (art. 67 quater comma 2 lettera a) come modificato dall'art. 3 comma 1-ter del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 160/2016).



Comune dell'Aquila

L'art. 11 della legge 6 agosto 2015 n. 125 in altro contesto, specifica al comma 4 che “...i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale”.

In assenza di un testo unico sulla ricostruzione post sisma 2009, l'attuale disciplina del commissariamento degli aggregati edilizi da parte del comune risulta ad oggi regolata dalla normativa già riportata in premessa e composta dalle norme dello stato, dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità e, necessariamente, dai decreti commissariali emessi in attuazione delle medesime ordinanze.

La citata disciplina è stata prevista allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione degli edifici nella loro interezza, ed allo scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni e agli impianti funzionali.

Evidenziato che:

Allo stato attuale, sono previste le seguenti fattispecie di Commissariamento per l'attuazione degli interventi di ricostruzione sugli aggregati edilizi di proprietà privata:

a) **Commissariamento per mancata costituzione del consorzio obbligatorio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009 come integrato dall'art. 3 comma 4 della O.P.C.M. 3832/2009; art. 67 quater del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012; art. 12 comma 1 del DCDR 12/2010) **o mancato conferimento o rinnovo della procura speciale** (tale circostanza determina parimenti una situazione di inerzia nell'attività obbligatoria di costituzione del consorzio per l'attuazione degli interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico degli aggregati edilizi);

b) **Commissariamento per inerzia dei consorziati** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 2 del DCDR 12/2010);

c) **Commissariamento per inerzia degli organi del Consorzio** (rif.: art. 7 – comma 13 ex O.P.C.M. 3820/2009; art. 12 – comma 3 del DCDR 12/2010);

d) **Commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti** (art. 67 quater – comma 2 lett. a) del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 così come modificato dall'art. 3 comma 1 ter del D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016);


Per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, la normativa prevede una specifica modalità di accertamento dell'inerzia e di commissariamento dell'aggregato, ma lascia spazi alla regolazione comunale per l'attuazione dei commissariamenti.

Dato atto che:

Con **deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 28/03/2014** e successive determinazioni dirigenziali sono stati definiti i criteri operativi per la programmazione della ricostruzione privata nei centri storici del Comune dell'Aquila.

Visti:

- la legge n. 241/90 e s.m.i., che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo;



Comune dell'Aquila

- il D.L. n. 78/2015 che, all'articolo 11, comma 4, come convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, stabilisce che *“i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio”*;

- il D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 160/2016, che ha modificato l'art. 67 quater comma 2 lettera a), e che all'art. 3 comma 1-ter, ha disposto che in caso di commissariamento *“il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori”*.

Viste:

- la **determinazione dirigenziale n. 5939 del 28/12/2022** del Settore D202 Ricostruzione Privata - Urbanistica - SUE - SUAP e Progetti di carattere strategico di *“Disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 3820/09 e s.m.i., OPCM 3832/09 e s.m.i., DCDR n. 12/2010, e dl 83/2012 convertito in l. 134/2012: approvazione modifica “disciplinare per il commissariamento degli interventi di ricostruzione privata”*;

- la **determinazione dirigenziale n. 468 del 08/02/2024** del Settore D202 Settore Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager - Servizio Coordinamento Cantieri e Commissariamenti di *“Disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 3820/09 e s.m.i., OPCM 3832/09 e s.m.i., DCDR n. 12/2010, e dl 83/2012 convertito in l.134/2012: approvazione “aggiornamento Gennaio 2024 elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata”*;

Tento conto che:


Si è inteso dare trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), e uniformità agli indirizzi, stabilendo, nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall'art. 67 quater – comma 1 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 (c.d. Legge Barca), definire le modalità per l'esercizio dei poteri di commissariamento assegnati al Comune dall'O.P.C.M. 3820/2009, dall'O.P.C.M. 3832/2009, dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo n. 12/2010 e dalla Legge Barca, ai fini dell'attuazione degli interventi di ricostruzione privata.

I processi di ricostruzione della Città dell'Aquila a seguito del sisma 2009, rappresentano l'obiettivo primario dell'Amministrazione diretto a conseguire la ripresa della Città e il ritorno alla normalità nel rispetto degli obiettivi definiti dal comma 1 art. 67 quater del D.L. 83/2012, e specificatamente: il rientro della popolazione nelle abitazioni; l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato e la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

Preso atto che:

Il commissario comunale è invitato a voler tener conto delle peculiarità dell'intervento sostitutivo comunale, che supplisce all'inerzia dei privati proprietari dovendo contemperare l'esigenza pubblica della ricostruzione con la tutela degli interessi dei soggetti commissariati. Egli, quindi, tenendo ben presenti i principi di economicità ed efficienza che guidano le sue funzioni, dovrà anche ricercare l'utile ed il bene dei proprietari sostituiti.

I compiti del Commissario, comunque meglio definiti nel disciplinare approvato con la Determinazione dirigenziale n. 5928 del 28/12/2022, che sarà soggetto ad aggiornamento a seguito della presente deliberazione;



Comune dell'Aquila

Rilevato che:

- il procedimento per l'individuazione dei commissari, mediante sorteggio pubblico da parte di questo Ente, non ha conseguito il risultato auspicato finalizzato al celere processo di ricostruzione della Città di L'Aquila;
- a seguito dell'estrazione pubblica ed alla comunicazione, da parte di questo di questo Ente, di avvenuto sorteggio ai Commissari, alcuni di essi non hanno comunicato, nei tempi previsti, la volontà di accettare l'incarico ovvero hanno comunicato la rinuncia allo stesso;
- una volta estratti e successivamente incaricati, per alcuni Commissari è stato necessario, a seguito di diffida ad adempiere, procedere con la revoca dell'incarico;
- una volta estratti e successivamente incaricati, alcuni Commissari hanno comunicato all'ufficio competente la rescissione consensuale dall'incarico;
- le criticità evidenziate hanno comportato degli importanti rallentamenti per il processo di ricostruzione della Città dell'Aquila per cause non imputabili all'Amministrazione;

Ritenuto opportuno:

procedere con l'istituzione di un nuovo Albo dei Commissari e con la definizione di nuovi criteri e requisiti di iscrizione dei candidati

individuare come requisito essenziale, per l'iscrizione al nuovo albo, quello di aver prestato servizi nell'ambito del processo di ricostruzione, ovvero aver svolto incarichi di amministratore, presidente di consorzio, delegato dei proprietari, progettista o direttore dei lavori;

che i Commissari siano incaricati tramite affidamento diretto, mediante selezione tra i nominativi regolarmente iscritti al nuovo Albo dei Commissari che sarà predisposto, a seguito di avviso, dal Comune dell'Aquila;

Dato atto che:

la selezione dei nominativi da incaricare come Commissari per le pratiche per le quali è stato attivato il potere sostitutivo e di commissariamento in capo al Comune dell'Aquila potrà essere effettuata dal Dirigente del Settore di riferimento, ovvero da una Commissione di esperti all'uopo nominata;

la ricostruzione della Città dell'Aquila rappresenta una priorità dell'Amministrazione e che, in caso di risoluzione anticipata del contratto ovvero di recesso contrattuale tra le parti per cause imputabili al Commissario, tale priorità risulterebbe estremamente compromessa, il Comune dell'Aquila potrà procedere con l'applicazione di clausole penali a carico del Commissario;


la ricostruzione della Città dell'Aquila rappresenta una priorità dell'Amministrazione e che in caso di ritardi, ritenuti ingiustificati dal Servizio competente, nell'espletamento delle funzioni da parte del Commissario, tale priorità risulterebbe estremamente compromessa, il Comune dell'Aquila potrà procedere con l'applicazione di clausole penali a carico del Commissario;

Tenuto conto che:

la selezione avverrà nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa nonché del principio di rotazione.

Visti:

La L. n. 241/1990



Comune dell'Aquila

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e, ritenuta la propria competenza a provvedere;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009

OPCM 3820/2009

OPCM 3832/2009

Il D.L. n. 39/2009

La Legge n.77/2009

Il DCDR n. 12/2010

Il D.P.C.M. 17 dicembre 2010

Il D.P.C.M. 4 dicembre 2011

Il D.L. n. 83/2012

La L. 134/2012

Il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il D.L. n. 78/2015

La L. n. 125/2015

Il D.L. 113/2016

La L. 160/2016

Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente


La Delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 24/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvata l'avvio di revoca di precedenti atti relativi alle procedure di commissariamento;

la Determinazione dirigenziale n. 5939 del 28/12/2022 del Settore D202 Ricostruzione Privata - Urbanistica - SUE - SUAP e Progetti di carattere strategico di "Disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 3820/09 e s.m.i., OPCM 3832/09 e s.m.i., DCDR n. 12/2010, e dl 83/2012 convertito in l. 134/2012 e s.m.i: approvazione modifica "disciplinare per il commissariamento degli interventi di ricostruzione privata";

la Determinazione dirigenziale n. 468 del 08/02/2024 del Settore D202 Ricostruzione Privata - Urbanistica - SUE - SUAP e Progetti di carattere strategico di "Disciplina delle modalità per l'esercizio, da parte del comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 3820/09 e s.m.i., OPCM 3832/09 e s.m.i., DCDR n. 12/2010, e dl 83/2012 convertito in l.134/2012 e s.m.i: approvazione "aggiornamento Gennaio 2024 elenco comunale dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata";

Considerato altresì il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità e del Regolamento sui controlli interni.

Attestato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presente deliberazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo e non necessita dunque del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente competente.



Comune dell'Aquila

Acclarata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

DELIBERA

per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente condivise e richiamate quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- 1) Di procedere con l'istituzione di un nuovo Albo dei Commissari, che annullerà e sostituirà quello attualmente in vigore, e conterrà la definizione di nuovi criteri e requisiti di iscrizione dei candidati
- 2) Di individuare come requisito essenziale, per l'iscrizione al nuovo albo, quello di aver prestato servizi nell'ambito del processo di ricostruzione, ovvero aver svolto incarichi di amministratore, presidente di consorzio, delegato dei proprietari, progettista o direttore dei lavori;
- 3) Di dare atto che i Commissari siano incaricati tramite affidamento diretto, mediante selezione tra i nominativi regolarmente iscritti al nuovo Albo dei Commissari che sarà predisposto, a seguito di avviso, dal Comune dell'Aquila
- 4) Di dare atto che la selezione dei nominativi da incaricare come Commissari, per le pratiche per le quali è stato attivato il potere sostitutivo e di commissariamento in capo al Comune dell'Aquila, dovrà essere effettuata dal dirigente del settore di riferimento ovvero da una Commissione di esperti all'uopo nominata con atto del dirigente.
- 5) Di dare atto che la selezione avverrà nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa nonché del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'articolo 2 comma lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120.
- 6) Di dare atto che è prevista l'applicabilità delle clausole penali a carico del Commissario in caso di risoluzione, recesso ovvero ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili al Commissario;
- 7) Di dare mandato al Dirigente del Settore "Ricostruzione Post Sisma – PNRR –PNC – Disability Manager" di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione degli adempimenti consequenziali al presente atto di indirizzo.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/00, non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale o riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
- 9) Di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/13 s.m.i. rubricato "Decreto Trasparenza", il presente documento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del comune di L'Aquila.
- 10) Di inviare copia della presente deliberazione a tutti i Settori per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI COMMISSARIAMENTO ASSEGNATI AL COMUNE DALL'O.P.C.M. 3820/2009, DALL'O.P.C.M. 3832/2009, DAL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE – PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO N. 12/2010 E DALLA LEGGE BARCA, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA – NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI COMMISSARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
16/02/2024

FIRMA
Roberto Evangelisti

Oggetto: MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI COMMISSARIAMENTO ASSEGNATI AL COMUNE DALL'O.P.C.M. 3820/2009, DALL'O.P.C.M. 3832/2009, DAL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE – PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO N. 12/2010 E DALLA LEGGE BARCA, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA – NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI COMMISSARI.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, *ai sensi dell'art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
22/02/2024

FIRMA
Claudio Cerasoli



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE

Raffaele Daniele

